



21264/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/05/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO GRASSI
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
Dott. MARIA VESSICHELLI
Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Dott. ANTONIO SETTEMBRE

SENTENZA
- Presidente - N. 1361
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 3607/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

- 1) AQUILINA GIOVANNI N. IL 12/01/1948
 - 2) CINO NICOLO' N. IL 30/04/1941
 - 3) FANARA GIUSEPPE N. IL 28/05/1956 * C/
 - 4) AGRO' DIEGO N. IL 21/06/1946
 - 5) AGRO' IGNAZIO N. IL 23/01/1938
 - 6) PETRUZZELLA DIEGO SALVATORE N. IL 05/11/1947
 - 7) EMMANUELE GIOACCHINO N. IL 19/03/1965
 - 8) SFERRAZZA GIUSEPPE N. IL 02/03/1958
 - 9) CARAVASSO CARMELA N. IL 27/04/1958 *parte civile costituita nei confronti*
 - ~~10) FRAGAPANE SALVATORE N. IL 19/06/1956 * C/~~
 - ~~11) CASTRONOVO CALOGERO SALVATORE N. IL 07/06/1949 * (non appellante)~~
- C/ Fanara Giuseppe*

avverso la sentenza n. 22/2009 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 29/04/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. Gaeh
che ha concluso per *la rimessione del ricor alle Sezio*
ni unite penali della Cassazione



Udito, per la parte civile, l'Avv *Galluzzo* per Pronacci di Argento e
Udit i difensor Avv. *Valente* per Comune di Racalmuto

Altri i difensor aviti: *Pafalca, Saggia, Coppi,*
Mormino, Di Benedetto,
Borghese, Manago



RITENUTO IN FATTO

Hanno proposto ricorso per cassazione

- **Aquilina Giovanni** condannato per : capo A - reato associativo ex art. 416 bis cp, con contestazione "aperta" dal punto di vista cronologico-; capi K,L (omicidio di Restivo Pantalone Salvatore e Restivo Pantalone Giovanni, aggravato ex art. 7 di n. 152 \1991, commesso il 24 dicembre 1991); capi M,N (omicidio di Sole Salvatore, aggr. ex art. 7 cit., commesso il 26 agosto 1992); capi O,P (tentato omicidio di Castiglione Giuseppe, aggr. ex art. 7 cit., commesso il 4 ottobre 1992);
- **Cino Nicolò** condannato per : capo A (vedi sopra); capi I,J (tentativo di omicidio di Cipolla Luigi, aggr. ex art. 7. cit., commesso l'11 agosto 1991);capi M,N (vedi sopra);
- **Fanara Giuseppe** condannato per : capi K,L (v.sopra); capi O,P (v.sopra) ; capi S,T (omicidio di Caravasso A:, aggr. ex art. 7 cit., commesso il 5 ottobre 1991); W,X (omicidio Sole Giuseppe, aggr. ex art. 7 cit., commesso il 7 settembre 1991); capi U,V, (tentato omicidio di Rinallo Maurizio, aggr. ex art. 7 cit., commesso il 15 gennaio 1992); capi AA, BB (omicidio di Restivo Pantalone Carmelo, aggr. ex art. 7 cit., commesso il 24 ottobre 1995) ; capi CC,DD (omicidio di Orlando Ignazio, aggr. ex art. 7 cit., commesso il 6 luglio 1991);
- **Agrò Diego** condannato per : capi Y,Z (omicidio di Mancuso Mariano, in concorso con Fragapane, Licata V. e Di Gati Maurizio, aggr. ex art. 7 cit., fatto del 28 settembre 1992);
- **Agrò Ignazio** condannato per : capi Y,Z, (vedi sopra);
- **Petruzzella D. Salvatore** condannato per: capo A (v. sopra); capi I, J (v. sopra);
- **Emmanuele Gioacchino** condannato per: capo B (art. 378 comma 2 cp e art. 7 l. n. 152 del 1991, favoreggiamento della latitanza di Gagliardo Ignazio, reato commesso tra il 13 gennaio e il luglio 1999);
- **Sferrazza Giuseppe** condannato per :capo A (vedi sopra); capi EE,FF (omicidio di Alaimo Salvatore - assente l'aggravante ex art. 7 cit. razione temporis- , e occultamento di cadavere ex art. 411 cp, fatti del dicembre 1990); capi M,N (vedi sopra); capi I,J (vedi sopra); capi U,V (vedi sopra);
- **Caravasso Carmela** (parte civile costituita contro Fanara, Fragapane S., Castronovo relativamente alla imputazione sub S)

avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo in data 29 aprile 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, che era stata, come anticipato, di condanna per tutti i reati sopra indicati.

La sentenza impugnata dava atto della circostanza che oggetto del processo erano stati i numerosi omicidi commessi, in massima parte, nel quadro della guerra di mafia scatenatasi fra la articolazione agrigentina di cosa nostra e la associazione, pure mafiosa, denominata Stidda, nel periodo compreso tra il 1991 e il 1995.

Si ricava dalla sentenza che in relazione ai reati diversi da quello associativo, puniti in concreto con l'ergastolo, è stato escluso, in sentenza, il computo della aggravante speciale, ma non la ricorrenza della relativa fattispecie.

Ha dedotto Aquilina (riguardo ai capi K,L,M,N,O,P):

vi sarebbe contraddittorietà nella motivazione che, da un lato, riconosce, in capo al ricorrente, la posizione del semplice "avvicinato" al sodalizio mafioso, ossia di soggetto che di volta in volta esegue i compiti che gli affiliati gli affidano ma, dall'altro, giustifica la responsabilità per i singoli reati-fine del medesimo sodalizio, in ragione del ruolo svolto dal ricorrente: un ruolo, invero, meramente esecutivo che era quello di custode delle armi e delle autovetture.

Così è stato in riferimento al duplice reato di omicidio "Restivo Pantalone", reato nella esecuzione del quale, la vittima era stata cambiata dai killer, durante la realizzazione del progetto criminale, senza che risulti che l'Aquilina ne fosse stato informato.

Inoltre, sul punto, le dichiarazioni dell'unico collaboratore, Gagliardo Ignazio, erano prive di riscontro o comunque erano riscontrate (dalle affermazioni di Di Gati Maurizio) ma in maniera del tutto insufficiente.

Per quanto concerne l'omicidio di Sole, la difesa aveva fatto notare i limiti di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Gagliardo.

I rilievi riguardanti i reati sub O,P erano rimasti, poi, del tutto privi di replica.

Ha dedotto Cino (riguardo ai capi M,N,I,J)

1) il vizio di motivazione con riferimento ai capi M,N ossia all'omicidio Sole.

La motivazione concernente la responsabilità del ricorrente in ordine all'omicidio del Sole si baserebbe sull'appartenenza dell'imputato all'organizzazione criminosa denominata "cosa nostra", nell'articolazione della famiglia di Racalmuto.

Tuttavia la sentenza di merito avrebbe dato atto della circostanza che la famiglia di Racalmuto rimase distrutta a seguito della guerra di mafia con il gruppo emergente della Stidda, con la conseguenza che il gruppo dirigente della prima- in esso compreso il Cino- doveva considerarsi esautorato dalle nuove leve capeggiate da Salvatore Fracapane.

Orbene, tale momento di passaggio da una gerarchia all'altra della famiglia di Racalmuto e la conseguente perdita di potere del Cino dovevano collocarsi in epoca (inizi del 1992) antecedente a quella (agosto 1992) dell'omicidio del Sole, secondo quanto riferito chiaramente dal collaboratore Ignazio Gagliardo nelle due udienze dibattimentali di maggio 2008. Per tale ragione si sarebbe dovuto ritenere che la conclusione della Corte, secondo cui il cambio di gerarchia in capo alla famiglia di Racalmuto era stato successivo (pagina 258 sent.) fosse il frutto di un travisamento della prova.

Le osservazioni appena formulate, del resto, fondavano il rilievo difensivo secondo cui il Cino, al tempo di consumazione dell'omicidio del Sole, era privo di poteri decisionali.

Peraltro, anche a pagina 292 della sentenza impugnata, laddove era stato affrontato il tema dell'omicidio di tale Mancuso avvenuto nel settembre 1992, la Corte aveva dato atto che il cambio al vertice della famiglia di Racalmuto si era verificato subito dopo e per effetto della prima strage del 23 agosto 1991, quindi prima dell'omicidio di Sole.

In altri termini, era mancata la prova, da parte dei giudici, che il Cino, pur aderente all'associazione mafiosa, avesse concretamente partecipato alla deliberazione dell'omicidio di Sole, così contravvenendo ai principi espressi dalle Sezioni unite nella sentenza del 30 ottobre 2003;

2) l'erronea applicazione dell'articolo 110 C. P.

La partecipazione del Cino alla deliberazione dell'omicidio è stata fatta discendere dalle dichiarazioni dei collaboratori Ignazio Gagliardo e Maurizio Di Gati, dichiarazioni però non capaci di riscontrarsi reciprocamente in modo adeguato.

Gagliardo infatti aveva, sì, fatto il nome del Cino, ma solo quale partecipe alle riunioni in cui si era genericamente discusso dell'eventualità di uccidere il Sole; lo stesso collaboratore aveva poi parlato di una diversa riunione, sotto l'egida di Salvatore Fragapane, il quale aveva assunto la decisione finale nel corso della stessa, senza però che tra i relativi partecipanti vi fosse il ricorrente.

Anche il collaboratore Maurizio Di Gati aveva illustrato la fase precedente all'omicidio in termini analoghi, addossando al Fragapane la decisione del delitto;

3) il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'articolo 110 C. P. con riferimento ai capi I) e J).

L'agguato ai danni di Luigi Cipolla sarebbe da attribuire al Cino in base alle dichiarazioni di Ignazio Gagliardo che ha riferito come la eliminazione del Cipolla fosse stata decisa dalla famiglia mafiosa di Porto Empedocle, nella persona del suo capo, Salvatore Fragapane, il quale aveva trasmesso la richiesta alla famiglia di Racalmuto. Tale richiesta non era però stata soddisfatta e, solo dopo la prima strage di Racalmuto, della quale si è detto sopra, si era tenuta una riunione, alla quale aveva partecipato il Cino, nel corso della quale tale Licata Vincenzo aveva reiterato l'ordine del Fragapane.

Invece secondo Beniamino Di Gati, in quella prima riunione con il Licata si decise soltanto di chiedere aiuto a Fragapane, dopo la strage di Racalmuto. L'uccisione del Cipolla sarebbe invece stata decisa in riunioni successive alle quali non risulta che abbia partecipato il Cino.

Diversa ancora risulta la ricostruzione di Maurizio Di Gati il quale, pur parlando della nota riunione, non annoverò tra i presenti il Licata ed attribuì ai partecipanti stessi l'autonoma decisione di sopprimere il Cipolla.

In conclusione, oltre alla non sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, la difesa evidenzia come, a tutto voler concedere, e ad ammettere che la decisione di uccidere il Cipolla sia stata assunta nella riunione di cui ha parlato il Gagliardo, difetterebbe la prova che il Cino, il quale si sarebbe limitato ad apprendere della decisione già assunta da Fragapane, abbia potuto dare il proprio contributo alla decisione stessa, ormai presa. Nella peggiore delle ipotesi, cioè, il Cino poteva dipingersi come soggetto che veniva chiamato a dare esecuzione alla decisione assunta da altri.

La difesa ricorda, in proposito, la giurisprudenza che esclude il concorso di persone nel caso dell'assistenza inerte o della mera adesione morale, senza iniziative.

Ma anche a seguire la tesi della Corte di merito, secondo cui il concorso del Cino sarebbe stato materiale (per avere fornito le armi ed altro apporto logistico per la fuga dei killer) si sarebbe in presenza di un'affermazione apodittica, che non aveva tenuto conto del motivo di appello col quale si era fatto riferimento alla dichiarazione di Gagliardo, in dibattimento, secondo cui le armi erano state procurate, per il sodalizio, non dal ricorrente, ma da Luigi Cino.

Si era evidenziato, inutilmente, ancora, nei motivi d'appello, che il luogo di consegna di queste armi era stato indicato in modo diverso da Gagliardo e da Maurizio Di Gati e, altresì, che tali dichiarazioni non coincidevano neppure sul ruolo avuto dal ricorrente nella fase della fuga dei killer;

4) il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento del vizio parziale di mente.

La Corte non ha tenuto conto del fatto che anche il medico che visitò il Cino, a seguito del ricovero ex articolo 11 O. P. ,rilevò un pregresso disturbo delirante a carico del ricorrente, e cioè un disturbo della personalità che può comportare un vizio di mente.

Ha dedotto Fanara (riguardo ai capi K,L,S,T,W,X,U,V,AA, BB,CC, DD)

la violazione dell'articolo 192 comma 3 cpp e il vizio di motivazione.

Egli è stato condannato quale esecutore materiale di numerosi omicidi commessi nell'ambito della guerra di mafia tra l'articolazione agrigentina di cosa nostra e la stidda.

Tuttavia gli indizi sono costituiti da chiamate di collaboratori di giustizia tutte "de relato" , chiamate che avrebbero dovuto essere valutate singolarmente prima che cumulativamente. Si sarebbe così appurato che le affermazioni in questione erano inquinate dalla pregressa conoscenza degli atti processuali, presentavano il difetto della "circolarità" o, infine, facevano riferimento ad una fonte non verificabile.

Così, in materia di prova dell'omicidio Caravasso, poteva notarsi che Di Gati Maurizio aveva sostenuto di avere visto l'imputato impegnato nell'azione omicidiaria, spiegando però di aver notato un soggetto con passamontagna, in ora ancora buia e fuori dal garage ove il delitto sarebbe stato commesso.

Quanto all'omicidio dei due Restivo Pantalone, il collaboratore Gagliardo ha attribuito al ricorrente il ruolo di esecutore ma non ha chiarito la fonte di tale notizia.

Prova circolare sarebbe, poi, quella posta a fondamento della condanna per il tentato omicidio di Castiglione per l'omicidio di Restivo Pantalone Carmelo: nel primo caso fonte unica della notizia era stato Gagliardo Ignazio e nel secondo caso Putrone.

Ha dedotto la difesa (avv. Mormino-Coppi) di Agrò Diego (capi Y,Z, omicidio Mancuso):

premettendo che il ricorrente è persona non ritenuta appartenente ad organizzazione mafiosa e, viceversa, reputata responsabile di concorso nell'omicidio di Mancuso Mariano per averne richiesto l'esecuzione al coimputato Fragapane Salvatore, si evidenzia, da parte della difesa, che la prova del mandato asseritamente conferito in maniera esplicita al Fragapane dall'Agrò è stata ricavata da una chiamata in correità de relato del collaboratore di giustizia Di Gati Maurizio, chiamata che avrebbe dovuto essere sottoposta ad un vaglio sulla credibilità particolarmente rigoroso, in risposta alle molteplici questioni formulate nei motivi d'appello. Viceversa la Corte territoriale aveva fatto uso di un criterio erroneo nella valutazione delle fonti di prova e neppure aveva fornito un logico apparato argomentativo sul tema sopra menzionato.

Alla luce di tali premesse si denuncia

la erronea applicazione degli articoli 192 e 195 cpp e il vizio di motivazione.

In particolare la chiamata in correità del Di Gati si presentava priva della necessaria analisi sull'attendibilità intrinseca e sui riscontri obiettivi ed individualizzanti.

Sul primo versante, si segnala che il giudice d'appello ha riconosciuto nel Di Gati la fonte della notizia dell'aver, il ricorrente, formulato la pretesa richiesta di uccisione del Mancuso (pagina 287 sent.).

Una simile affermazione della Corte territoriale non tiene, però, conto del motivo d'appello con cui si era denunciata la progressione accusatoria delle dichiarazioni del collaboratore e quindi la sua inattendibilità.

Invero si era evidenziato che il Di Gati, sin dall'origine delle sue prodezze e al pari degli altri collaboratori, non aveva parlato di esplicito mandato omicidiario ma di un semplice "interesse" dell'imputato all'uccisione del Mancuso così "colorando" un ipotetico movente riferibile all'Agrò; si era parimenti parlato di un favore reso ad Agrò dal Fragapane, che poteva avere agito anche per iniziativa personale.

La difesa aveva anche sottolineato, nei motivi d'appello, l'ulteriore anomalia dovuta al fatto che Di Gati Maurizio aveva reso la ricostruzione sopra ricordata, che differiva da quella dell'altro collaboratore Gagliardo Ignazio, sul perché dell'omicidio, pur avendo sostenuto, entrambi, di aver ricevuto la notizia sulla genesi della decisione dalla stessa fonte, ossia da Licata Vincenzo che a sua volta l'aveva appresa da Fragapane Salvatore.

Risultava così particolarmente sorprendente la modifica dibattimentale della versione di Di Gati Maurizio (che era passato dalle illustrazioni di un generico interesse di Agrò ad una vera e propria chiamata in correità di costui), modifica tanto più implausibile in quanto espressione di progressione accusatoria e di una diversa ricostruzione, nel nucleo centrale, rispetto a quella dell'altro collaboratore Gagliardo.

Costui infatti era rimasto fermo nel sostenere il solo "interesse" configurabile in capo all'Agrò con riferimento all'omicidio (interesse derivante dal fatto che il Mancuso non aveva saldato un debito contratto con l'imputato) e non anche la formulazione, da parte dell'imputato, di un esplicito mandato ad uccidere.

D'altra parte i limiti di attendibilità della chiamata in correità del Di Gati potevano e dovevano essere rilevati dalla Corte territoriale che aveva a disposizione i verbali delle dichiarazioni rese dal collaborante nella fase delle

indagini preliminari e quelli dell'esame dibattimentale dai quali si ricavava che il Di Gati non era stato in grado di chiarire neppure quale dei due fratelli Agrò avesse dato il mandato, in che occasione e con quali modalità (pag. 291 sent.) . La spiegazione fornita dalla Corte su tali questioni, poste dalla difesa, era stata del tutto superficiale e insufficiente.

La difesa ricorrente, per far risaltare la rilevanza della questione posta, ha trascritto nel ricorso brani dell'interrogatorio reso dal Di Gati al pubblico ministero nel 2006, ed, in particolare, le frasi dalle quali si ricaverrebbe che secondo quella versione, premesso che l'Agrò si sarebbe rivolto a Fragapane per vedere soddisfatto un credito che aveva nei confronti di tal Brancato, era accaduto che il Fragapane avesse avuto un'idea inedita per accontentare l'Agrò: e cioè quella di eliminare un altro suo debitore -per l'appunto il Mancuso- così facendogli un favore che serviva a compensarlo del mancato rientro del credito verso il Brancato.

In secondo luogo la difesa evidenzia che il riscontro trovato dalla Corte territoriale alle dichiarazioni del Di Gati Maurizio -riscontro dato dalle dichiarazioni di Di Gati Beniamino- in realtà tale non era, per la evidente circolarità della notizia che Di Gati Beniamino aveva appreso dal fratello Maurizio.

Senza contare che Beniamino non aveva parlato del debito di Brancato e aveva anche detto - introducendo una circostanza falsa- di avere saputo dei fatti dal fratello Maurizio il giorno dopo il delitto, mentre quest'ultimo aveva sostenuto di aver appreso del mandante, solo 15 giorni dopo il fatto.

Altra divergenza nelle dichiarazioni dei due fratelli Di Gati era data dal fatto che Beniamino aveva parlato delle pressioni omicidiarie degli Agrò su Fragapane mentre Maurizio aveva sostenuto che gli Agrò avevano sempre perseguito il fine di recuperare i propri crediti.

In conclusione l'unica convergenza rilevabile fra le dichiarazioni di Beniamino e di Maurizio era nell'affermazione iniziale che la morte di Mancuso fosse stata un favore fatto agli Agrò, a causa dei loro crediti nei confronti di Mancuso.

Dunque, irrazionalmente era stata esclusa la tesi prospettata dalla difesa dell'essere stata, la uccisione di Mancuso, frutto di una decisione autonoma di Fragapane che, richiesto dagli Agrò di essere aiutato per la riscossione di un credito, aveva colto l'occasione per favorire Giuseppe Brancato, imponendo tale soluzione agli Agrò.

Ebbene la Corte aveva ritenuto che tale ricostruzione fosse illogica perché penalizzava due volte gli Agrò (i quali perdevano in un colpo solo due debitori), non avvedendosi che la stessa obiezione poteva formularsi con riferimento alla tesi accreditata in sentenza e cioè quella dell'essere stati, gli Agrò, a dare a Fragapane l'incarico di uccidere, nel medesimo contesto.

Era poi emerso in dibattimento che Fragapane aveva fatto sapere in giro, dopo la morte di Mancuso, che gli Agrò non avrebbero dovuto più pressare il Brancato con richieste di pagamento: circostanza questa che doveva far pensare che invece gli Agrò si erano comportati diversamente e che dunque essi stessi non ritenevano che l'omicidio di Mancuso fosse servito a compensare il debito di Brancato.

Comunque la ricostruzione accreditata dalla Corte sarebbe stata compatibile anche con un interesse all'omicidio di Mancuso proprio o del Brancato o di Fragapane.

Inoltre la Corte per escludere l'interesse personale del Fragapane all'uccisione di Mancuso, era incorsa in una contraddizione: aveva infatti escluso che la morte data al Mancuso potesse essere letta come monito da parte del capo mafioso nei confronti di tutti debitori inottemperanti (pagina 299 sent.) ma poi aveva anche (pagina 301) prospettato un tornaconto personale del Fragapane all'omicidio (il pizzo che costui avrebbe preteso dall'Agrò, quale imprenditore colluso).

Infine la difesa evidenzia la mancanza di riscontri esterni alla chiamata di correo operata dal Di Gati.

La Corte li ha individuati nel procedimento penale per usura pendente nei confronti del ricorrente a seguito di denuncia sporta dal Mancuso: un fatto, tuttavia, incapace di configurare il riscontro individualizzante richiesto dalla giurisprudenza, non essendo esso capace di legare in maniera chiara il ricorrente al presunto mandato omicidiario.

La Corte territoriale, sul punto, si era discostata dalla interpretazione dei primi giudici secondo i quali (in base alla versione di Gagliardo) l'omicidio di Mancuso era stato un favore fatto agli Agrò e contemporaneamente la punizione di un debitore insolvente, un monito per tutti: aveva cioè valorizzato il movente costituito dalla reazione dei fratelli Agrò alla denuncia sporta nei loro confronti dal Mancuso, ma così facendo era caduta in un'affermazione che richiedeva un particolare onere dimostrativo riguardo alla possibilità che un debito non pagato giustificasse l'omicidio del debitore.

Semmai, era rimasto provato che la denuncia sporta dal Mancuso non poteva giustificare alcuna seria reazione dal momento che essa era assolutamente strumentale rispetto al fine di ottenere dall'autorità giudiziaria il sequestro dei titoli: strumentalità che il pretore in quel caso aveva accertato, con sentenza di assoluzione, accogliendo la tesi difensiva e che avrebbe semmai giustificato la pretesa degli Agrò di vedere riconosciuta la propria legittima posizione nel processo a proprio carico.

Anche il rilievo della Corte territoriale secondo cui le pretese usuarie degli Agrò derivavano dalle dichiarazioni di altro teste, tal Burgio, cozzavano con le ulteriori emergenze processuali che avevano dimostrato, semmai, una particolare arrendevolezza degli Agrò.

Era infine da sottolineare che gli Agrò avevano con Mancuso, anche dopo la denuncia di costui nei confronti dei primi, rapporti commerciali che rendevano illogica la eliminazione del Mancuso per ordine dei primi.

La tesi dell' avere, gli Agrò, reagito alla denuncia del Mancuso era estranea, d'altra parte, anche alle dichiarazioni dei collaboratori Di Gati.

In data 17 gennaio 2012 l'avvocato Coppi ha depositato una memoria difensiva nella quale ha ripercorso le doglianze a sostegno dell'originario ricorso, sottolineando, in particolare, lo speciale onere dimostrativo gravante sul giudice il quale utilizzi come

fonte probatoria le dichiarazioni di un soggetto che cumuli in sé la veste di chiamante in correità e di collaboratore di giustizia: una veste quest'ultima, che farà cadere il requisito del disinteresse e della spontaneità, normalmente richiesto dalla giurisprudenza nella valutazione del chiamante in correità, con la conseguenza che il requisito residuale della costanza e della precisione delle sue dichiarazioni deve essere verificato con eccezionale accortezza.

Ebbene, nella specie è stato sottovalutato il fatto che le dichiarazioni di Di Gati Maurizio erano state diverse nella fase delle indagini e in quella del dibattimento, avendo il collaborante attribuito la decisione dell'omicidio, nel primo caso, a Fragapane e, nel secondo caso, al ricorrente e a suo fratello.

In secondo luogo, si sollecita l'applicazione della giurisprudenza (Cass. Sent. 9 luglio 2010 n. 37239, Canale) ^{che} esclude che la chiamata in reità de relato possa essere riscontrata da altra dichiarazione de relato.

Si cita, ~~ad~~ altresì, la giurisprudenza (Cass. sent. 30 ottobre 2003, Andreotti) che esclude che l'interesse di una persona alla verifica di un evento sia prova anche della responsabilità di tale persona per il verificarsi dell'evento stesso.

In data 16 maggio 2012 – per la udienza del 23 maggio- con una nuova memoria l'avv. Mormino ha reiterato le proprie doglianze ed in particolare quelle circa la valorizzazione, a sostegno della accusa, esclusivamente di dichiarazioni accusatorie de relato, per giunta connotate (quelle di Di Gati Maurizio) da progressione accusatoria e, in ultima analisi, ad avviso della difesa riconducibili ad una fonte unitaria.

Ha dedotto la difesa di Agrò Ignazio (capi Y e Z, omicidio Mancuso)

la violazione degli articoli 192 e 195 c.p.p. e il vizio di motivazione.

Evidenza, in sostanza, censure in tutto analoghe a quelle illustrate sopra relativamente alla posizione di Agrò Diego, ad esse aggiungendo rilievi e doglianze afferenti specificamente alla posizione di Agrò Ignazio, accusato, come il fratello, di avere richiesto a Fragapane la uccisione di Mancuso.

In particolare la difesa di Ignazio segnala l'errore metodologico in cui è incorsa la Corte nel ricercare e, a suo modo, nell'individuare la presunta causale dell'omicidio da riferirsi agli Agrò -causale peraltro confusa con quello che era un semplice e generico interesse descritto dai collaboranti-venendo meno al dovere, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2003, Andreotti, n. 45276), di analizzare e valorizzare la causale di un reato di omicidio solo dopo che gli indizi raccolti si presentino di per sé chiari precisi e concordanti.

Un secondo errore metodologico della Corte sarebbe quello di ritenere acquisita la prova della responsabilità in base alle dichiarazioni rese dal collaborante Di Gati Maurizio, riscontrate da quelle di Gagliardi Ignazio e di Di Gati Beniamino. Ebbene tutte tali dichiarazioni erano de relato sicché nessuna di esse poteva presentare una valenza processuale diversa e maggiore rispetto a quella degli altri.

Semmai si imponeva² il rispetto dell'articolo 195 cpp per il doveroso controllo sull'eventualità che i colloqui con Licata e Fragapane, da un lato, e Di Gati Maurizio, dall'altro, si fossero effettivamente verificati. E una simile necessità non poteva cadere soltanto in ragione del rilievo-pure formulato dalla Corte territoriale-che la chiamata di Di Gati Maurizio era in correità e meritava perciò, da sola, una speciale credibilità.

In secondo luogo si è segnalata l'illogicità della sentenza impugnata laddove questa ha indicato le dichiarazioni del collaboratore Gagliardo come idonee a riscontrare quelle di Di Gati Maurizio, riguardo la posizione specifica del ricorrente Agrò Ignazio: Gagliardo, infatti, aveva indicato come causale dell'omicidio il mancato pagamento del debito che Mancuso aveva contratto con Agrò Diego senza parlare di suo fratello Ignazio.

Un simile rilievo doveva valere a diminuire fortemente la credibilità delle dichiarazioni di Di Gati Maurizio il quale aveva accusato indistintamente i due fratelli Agrò, pur affermando di avere ricevuto, su di essi, le confidenze di Licata apprese contestualmente anche da Gagliardo, che però non aveva affatto menzionato Ignazio.

E ciò senza tenere conto del fatto che le dichiarazioni di Gagliardo sulle ragioni dell'omicidio erano state sempre di tipo ipotetico e congetturale, posto che egli assieme al Di Gati Maurizio -che era stato l'esecutore materiale dell'omicidio-si era sforzato di ricostruire la ragione del delitto ma non poteva avere certezze personali al riguardo.

In definitiva quindi, alla censura sulla mancanza di prova di un vero mandato omicidiario da parte degli Agrò, la Corte aveva incongruamente risposto segnalando l'esistenza di riscontri e non, invece, come avrebbe dovuto, valutando la consistenza della chiamata da riscontrare.

E, sul punto, le dichiarazioni del collaborante Gagliardo erano indicative di un interesse che il Fragapane aveva alla presunta attività usuraria degli Agrò e a dare un monito generale a tutti i debitori che non intendevano pagare.

Secondo Di Gati, invece, Fragapane aveva avuto interesse all'omicidio per tutelare la posizione di Brancato, altro uomo d'onore, nonché debitore insolvente degli Agrò.

Semmai, secondo tale ultimo collaborante, come segnalato nei motivi d'appello, il Fragapane si era lamentato del fastidio che gli Agrò avevano continuato a dare a Brancato anche dopo l'omicidio di Mancuso: così evidenziando che tale omicidio non era stato richiesto dagli Agrò per compensare il debito di Brancato. Secondo Di Gati, in altri termini, il Brancato era stato l'istigatore dell'omicidio presso Fragapane mentre gli Agrò erano titolari, al più, di un mero interesse indiretto.

Le due ricostruzioni dei collaboratori erano perciò seriamente divergenti (solo Di Gati Maurizio aveva parlato della vicenda Brancato) ed in più avevano fatto riferimento a un generico favore fatto agli Agrò senza chiarire i termini precisi di questo.

Erano stati, cioè, i due collaboratori a cercare di ricostruire a posteriori la ragione dell'omicidio già commesso, attribuendola alla grave situazione debitoria della vittima.

Tuttavia la Corte, addirittura by-passando le stesse valutazioni dei pentiti, aveva individuato autonomamente la ragione del presunto mandato conferito dagli Agrò, non tanto nella situazione debitoria di Mancuso - segnalata come insufficiente causale già nei motivi d'appello - quanto nella denuncia per usura che quest'ultimo aveva formalizzato a carico dei primi: denuncia e usura del tutto assenti nelle ricostruzioni dei collaboratori, ai quali quindi la stessa Corte territoriale attribuiva ragionamenti su basi incerte e conclusioni meramente deduttive.

Ed è proprio tale conclusione della Corte d'assise d'appello ad entrare in collisione con le massime di esperienza che vogliono che non solo il creditore ma anche l'usuraio non uccida i propri debitori, avendo egli interesse, semmai, a recuperare i crediti.

D'altra parte la reazione quasi ossessiva che gli Agrò avrebbero avuto a fronte della denuncia sporta da Mancuso nei loro confronti è evenienza illogica manifestamente ove si consideri - come documentato nei motivi d'appello - che gli Agrò intrattenevano anche altri rapporti commerciali con Mancuso .

Inoltre la difesa aveva segnalato l'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni di Di Gati M., affette da progressione accusatoria, non avendo, tale collaborante, parlato, al pubblico ministero, di Licata quale fonte delle sue informazioni ed avendo egli avuto la possibilità, prima del dibattimento, quale coimputato di Agrò, di leggere gli atti processuali ed in particolare di conoscere il contenuto della ricostruzione di Gagliardo.

Sul punto la risposta della Corte era stata particolarmente deludente, avendo spiegato tale progressione con i risultati miracolistici delle contestazioni dibattimentali.

Comunque la inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali del Di Gati Maurizio era emersa chiara e forte quando, su contestazioni della difesa, quello non era stato in grado di precisare le modalità e i tempi del presunto mandato omicidiario conferito dagli Agrò e riferitogli da Licata: in particolare Di Gati non aveva saputo nemmeno precisare se il mandato fosse stato conferito da uno o da entrambi i fratelli Agrò e da quale.

La difesa segnala i limiti della valenza delle dichiarazioni di Di Gati Beniamino, affette da circolarità: dichiarazioni che, oltretutto, sono state molto incerte nell'indicare la compromissione di Ignazio; hanno comunque fatto riferimento a un "interesse" e non a un "mandato"; non hanno contenuto richiami alla posizione di Brancato; sono state palesemente incongrue nell'indicare la data dell'apprensione delle notizie, nel giorno successivo a quello dell'omicidio.

Quanto alla causale individuata nella reazione degli Agrò alla denuncia per usura, la difesa ritiene insufficienti le prove addotte dalla Corte (dichiarazioni di Burgio Giuseppe e di Venturi Elvio, nonché procedimenti avviati sulle denunce della moglie di Capraro Carmelo e di Mancuso Mariano) a sostegno di tale tesi.

Come evidenziato nei motivi d'appello, le dichiarazioni di Burgio e di Venturi, entrambi imprenditori, avevano investito la sola posizione di Agrò Diego e non anche quella di Ignazio. Le denunce di Mancuso e Capraro, del resto, avevano avuto come esito una soluzione un'archiviazione. ~~FR~~

Costituisce pertanto un'operazione argomentativa illogica quella di porre a dimostrazione della causale individuata nella reazione alla denuncia di usura, la sola prospettazione di Mancuso, smentita dall'autorità giudiziaria.

È stato poi trascurato che altro collaboratore, tale Salemi, aveva indicato un'altra causale dell'omicidio, costituita dalle truffe, numerose, che Mancuso aveva posto in essere ai danni di terzi: la Corte aveva inammissibilmente liquidato la sua versione, appresa dal Fracapane, come frutto di un depistaggio orchestrato dallo stesso Fracapane.

Si domanda, allora, la difesa perché non ipotizzare che Fracapane, con le proprie confidenze al Licata e Di Gati a proposito degli Agrò, potrebbe avere realizzato altrettanti depistaggi.

Vi era poi la causale di un interesse autonomo del Fracapane (indicato da Gagliardo come coinvolto nell'attività di usura di Agrò Diego e comunque titolare di un interesse al prestigio mafioso, lesa dall'insolvenza di Mancuso) e di un interesse autonomo del Brancato (che, secondo la ricostruzione di Di Gati Maurizio, era il beneficiario della estinzione del proprio debito al titolo di compensazione con il favore dell'uccisione, reso agli Agrò).

In data 24 gennaio 2012 la difesa di Agrò Ignazio ha presentato una memoria nella quale ha ripercorso le già esposte censure, chiedendo che il caso sia risolto alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la chiamata in reità "de relato" non può essere riscontata da altra dichiarazione "de relato" (Cass. 9 luglio 2010, Canale), tanto più quando le stesse abbiano in comune la fonte (Cass. 2 febbraio 2001).

Ha sottolineato, poi, la inconsistenza probatoria delle dichiarazioni di Di Gati Maurizio e la insufficienza della motivazione sul movente della azione omicidiaria.

Ha dedotto la difesa di Petruzzella (capi A - reato associativo-.I.I -tentato omicidio Cipolla-)

premettendo che il reato-fine risale all'agosto 1991; che è contestato come materialmente commesso dai coimputati Rizzo- il quale ^{ha sparato} ~~FR~~ e Gagliardo che conduceva la Vespa; che il ruolo di fornitori delle armi è stato contestato ai coimputati Cino e Sferrazza mentre a Petruzzella è stato attribuito quello di avere, con tutti gli altri, deciso l'agguato ed altresì avere fornito l'apporto logistico consistito nel recuperare gli esecutori materiali al posto prestabilito,

- 1) la violazione dell'articolo 192 cpp in relazione alla contestazione di omicidio tentato.

La responsabilità del ricorrente è stata motivata dalla Corte sulla base di tre chiamate in correità, ritenute convergenti e capaci di riscontrarsi: quella di Gagliardo Ignazio e dei fratelli Maurizio e Beniamino Di Gati.

Tutti avrebbero sostenuto che la decisione di uccidere Cipolla fu presa, all'unanimità e senza dissensi, nel corso di una riunione, il 24 luglio 1991, alla quale partecipò anche il ricorrente, a nulla rilevando che fosse emersa altresì la notizia che, in precedenza, anche Fragapane avesse già diramato l'ordine di uccidere il Cipolla, esponente della Stidda.

Ed invece le dichiarazioni dei tre collaboratori non convergevano affatto.

Secondo Gagliardo, la decisione di uccidere il Cipolla era già stata presa dalla famiglia mafiosa di porto Empedocle che ne aveva richiesto l'esecuzione alla famiglia di Recalmuto. Questa, però, si era decisa soltanto all'indomani della strage di Recalmuto del luglio 1991, ed in particolare nel corso della riunione sopra menzionata, durante la quale Licata Vincenzo aveva reiterato l'ordine di Fragapane Salvatore reggente del mandamento. Il dichiarante Gagliardo e Rizzo si erano offerti volontari.

Secondo Beniamino Di Gati invece in quella riunione si prese solo la decisione di reagire alla strage e di rivolgersi a Fragapane, su proposta di Licata. Solo in riunioni successive ^{alle} quali non vi è prova che partecipò il Petruzzella- fu individuato l'obiettivo della reazione.

Secondo la versione di Di Gati Maurizio non risulta la presenza di Licata, sicché la decisione di uccidere Cipolla sarebbe stata del tutto autonoma.

Inoltre, in base alla ricostruzione di Gagliardo, la condotta del ricorrente relativa alla fase post delictum (recupero delle armi usate dei killer) è rimasta priva di riscontri individualizzanti, come del resto riconosciuto dalla corte.

D'altra parte, la sentenza impugnata, ha ricostruito la responsabilità del Petruzzella spostando l'accento sulla fase preparatoria ed attribuendogli la condotta consistita nell'aver ricevuto, da Cino Nicolò, le due armi messe a disposizione dei killer, una condotta però non rientrante fra quelle di cui al capo di imputazione.

Ad ogni buon conto in nessuna delle versioni dei collaboranti viene indicato un contributo causale fornito dal Petruzzella.

Secondo le versioni di Gagliardo e di Di Gati Beniamino, infatti, nel corso della riunione si prese solo atto di una direttiva data da Fragapane, rispetto alla quale il mero partecipe alla riunione non aveva nulla da decidere.

Ed anche Di Gati Maurizio aveva sostenuto che, già prima della riunione del luglio 91, precisamente nel maggio dello stesso anno, era stata presa la decisione di uccidere Cipolla.

La difesa chiede l'applicazione della giurisprudenza (Cass. Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini ed altre successive) secondo cui non è sufficiente la semplice adesione morale, per integrare il concorso morale nel reato. Anche le Sezioni unite, nella sentenza del 30 ottobre 2003, hanno sostenuto che è necessaria una prova rigorosa della condotta concorsuale;

- 2) la violazione di legge^{ed} il vizio di motivazione in riferimento alla contestazione del reato associativo.

La partecipazione del ricorrente alla cosca di Racalmuto-Grotte è stata fatta discendere dalla qualità di uomo d'onore, propria dell'imputato, assunta a seguito di rituale affiliazione.

Una simile affermazione è però in contrasto con i principi della sentenza Mannino del 2005 che ha richiesto la prova non solo dell'essere ma anche del far parte dell'associazione.

Anche le condotte citate dalla Corte per dimostrare la partecipazione funzionale al sodalizio, sarebbero prive di concreta dimostrazione.

Nessuna prova vi sarebbe in ordine all'affermazione che il Petruzzella partecipava alla raccolta del pizzo per conto di cosa nostra e tanto meno in ordine al fatto che gli avrebbe fornito armi per l'agguato al Cipolla;

- 3) la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste nei motivi d'appello, con indicazione specifica delle circostanze favorevoli al ricorrente. La Corte si era limitata a negarle con una decisione onnicomprensiva riguardante tutti gli imputati e contenente indicazioni (precedenti penali) non riferibili al ricorrente che è persona incensurata.

Analogo vizio di motivazione riguarderebbe la richiesta di esclusione dell'aggravante della premeditazione.

Ha dedotto Emmanuele nel ricorso personale (sul capoB):

- 1) la violazione dell'articolo 192 cpp e il vizio di motivazione.

Sarebbe manifestamente illogica la motivazione adottata dalla Corte di merito per affermare la propria responsabilità in ordine al reato di favoreggiamento aggravato di Gagliardo Ignazio, reato commesso in concorso con Manta Giuseppe.

In particolare, l'errore della Corte era consistito nel non avvedersi che le dichiarazioni "de relato" dei fratelli Di Gati, qualificate come riscontro a quelle del collaboratore Gagliardo Ignazio- fratello di Luigi- in realtà tali non potevano considerarsi perché erano state smentite, in dibattimento, proprio dalla loro fonte e cioè da Gagliardo Luigi; e ciò senza considerare che lo stesso chiamante in reità Gagliardo Ignazio era soggettivamente inattendibile perché aveva reso le proprie dichiarazioni accusatorie dopo il termine di 180 giorni previsti dalla legge ed inoltre in ragione del rapporto collaborativo con l'autorità.

La Corte si era limitata, apoditticamente, ad affermare che il favore dimostrato dal Gagliardo Luigi verso la posizione del ricorrente e del Manta, non menzionati durante le indagini preliminari prima del detto termine, si spiegava con i rapporti di amicizia preesistenti fra lo stesso Gagliardo e il Manta. Aveva però trascurato di osservare che il Gagliardo Luigi, durante le indagini preliminari, aveva sostenuto di aver saputo della partecipazione alla latitanza del fratello Ignazio da parte del solo Manta e non anche del ricorrente.

In conclusione, i riscontri emersi nel giudizio possono riguardare la posizione del Manta che infatti è stato condannato, mentre le dichiarazioni di Di Gati Beniamino, oltre ad essere state smentite dalla fonte, come detto, sono risultate anche del tutto generiche e incapaci di dare vita ad un riscontro individualizzante nei confronti del ricorrente;

- 2) il vizio di motivazione sull'aggravante ex articolo 7D. L. n. 152 del 1991.

Difettava del tutto la motivazione riguardo al fatto che il ricorrente, nel portare aiuto al Gagliardo, avrebbe inteso favorire le sorti dell'intero sodalizio mafioso di riferimento.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza della Cassazione.

Le sole argomentazioni che si rinvengono in sentenza riguardano peraltro la posizione del coimputato Manta Giuseppe, con il quale, esclusivamente, il ricorrente aveva avuto rapporti (e non anche con Di Gati Beniamino, come erroneamente affermato a pagina 400 della sentenza).

D'altra parte, lo stesso Gagliardo Ignazio aveva sostenuto di essersi rivolto per la latitanza al suo vecchio amico Manta e non anche all'Emmanuele, oltretutto volendo cambiar vita.

Da Maurizio Di Gati si è poi appreso che il Manta e l'Emmanuele erano appartenenti alla stidda, contrapposti quindi a cosa nostra, ossia all'associazione mafiosa cui apparteneva il Gagliardo. E costui aveva ritenuto di chiedere aiuto al Manta, dunque, proprio perché voleva cambiar vita e perché Manta era suo amico d'infanzia.

Di Gati Beniamino, infine, aveva ammesso di non avere mai avuto rapporti con l'Emanuele e di aver saputo della fuga di Gagliardo Ignazio dal Manta e dal fratello Luigi.

Ha dedotto la difesa di Sferrazza (capi A , EE,FF- omicidio Alaimo- , M,N - omicidio Sole Salvatore- I,J - tentativo di omicidio di Cipolla- ,U,V- tentativo di omicidio di Rinallo)

- 1) il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per l'omicidio di Alaimo Salvatore (capi EE,FF).

Gli elementi a carico dell'imputato sono stati individuati nelle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, senza tenere conto delle relative dissonanze.

In particolare difettava nella valutazione della Corte un'adeguata disamina sulla credibilità soggettiva di ciascun dichiarante, avendo i giudici ritenuto di risolvere il problema evidenziando soltanto la coincidenza delle dichiarazioni sul tema da provare.

Nel caso di specie, si è affermato che sarebbero state acquisite convergenti chiamate in reità formulate da Gagliardo Ignazio e Di Gati Beniamino, aggiungendo che si era trattato di dichiarazioni, sì, "de relato", ma credibili perché, se da un lato acquisite da soggetti deceduti e quindi non controllabili (Di Gati Diego e Macaluso) per altro verso erano state anche di colloqui diretti dei chiamanti in reità con l'imputato.

In particolare Gagliardo aveva riferito che, in presenza di Macaluso, l'imputato, frequentando il luogo ove era occultato il cadavere della vittima, aveva detto che "ci pischiava in capu".

Analoghe erano le frasi che l'imputato aveva pronunciato in presenza di Di Gati Beniamino.

Quanto ai riscontri, la Corte li aveva individuati in considerazioni soprattutto di ordine logico, essendo oltretutto impossibile escutere le fonti dei chiamanti "de relato".

Difettava, in conclusione, il riscontro individualizzante, capace di collegare il fatto alla persona del chiamato come affermato anche nella più recente sentenza delle Sezioni unite Spennato del 2006, resa peraltro in materia cautelare.

La difesa si farà carico, in particolare, della situazione processuale che si configura quando il chiamante in reità riferisca circostanze apprese, a suo dire, dall'imputato.

Ebbene, è stato escluso dalla giurisprudenza che nel caso di specie le dichiarazioni asseritamente fatte dall'imputato al chiamante possano essere valorizzate come "confessione stragiudiziale" sicché in tal caso la chiamata va valutata come dichiarazione "de relato", da sottoporre ai generali criteri di valutazione sulla credibilità (tra le molte, Cass. Sez. V. 28 giugno 2006 n. 31442, Salinitro).

Nel caso descritto non opera, secondo la giurisprudenza (Sez. VI. 6 luglio 2007, n. 39067, Lamari), l'articolo 195 c.p.p. per la impossibilità della verifica della fonte, mentre è da escludere che le dichiarazioni del chiamante restino incontrollabili, dato che l'imputato ha sempre l'opportunità di fare le dichiarazioni che ritiene opportune mentre, d'altro verso, quella che resta una chiamata "de relato" va comunque valutata in primo luogo sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca e necessita comunque di elementi di riscontro.

La difesa lamenta poi la inadeguata considerazione del fatto che altro collaboratore- Di Gati Maurizio- nell'indicare gli autori dell'omicidio in Di Gati Diego (suo fratello, il quale prima di morire, glielo aveva confidato) e Macaluso, aveva escluso qualsiasi partecipazione al delitto da parte dell'imputato.

La Corte sul punto aveva affermato che Di Gati Maurizio, prima di partecipare alla riunione di luglio 91, finalizzata a vendicare le morti della strage di Racalmuto, a causa della giovane età non era stato reso partecipe, dal fratello Diego, di tutte le dinamiche dell'organizzazione. Solo successivamente era divenuto uno dei maggiori conoscitori di cosa nostra Racalmutese.

Sul punto i giudici dell'appello erano incorsi in una contraddizione in quanto, analizzando l'episodio del tentato omicidio di Cipolla Luigi a pagina 196 e 197 della sentenza, avevano accreditato la tesi che il Maurizio, fin dal 1990, venisse reso edotto dal fratello Diego delle dinamiche di gravi fatti di sangue.

E l'importanza delle dichiarazioni di Di Gati Maurizio, favorevoli al ricorrente, stava nel fatto-ignorato dalla Corte-che proprio Maurizio era stato una delle fonti di conoscenza di Di Gati Beniamino, indicato come una delle principali fonti di accusa a carico dell'imputato.

Infine la difesa chiede l'applicazione della giurisprudenza (Cass. Sent. n. 43464 del 28 maggio 2002, Pinto) che esclude che una chiamata in reità "de relato" possa essere riscontrata ad altre chiamate anch'essa "de relato".

Si deduce infine l'insufficienza degli argomenti sulla configurabilità dell'aggravante della premeditazione e sul diniego delle attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere concesse in ragione della giovane età dell'imputato;

2) il vizio di motivazione riguardo ai capi M ed N (omicidio di Sole Salvatore).

La difesa riporta integralmente i motivi d'appello, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, evidenziando che in essi già si era segnalata la discrepanza esistente nelle versioni sulle implicazioni del ricorrente, delineate dai due fondamentali collaboratori, Gagliardo Ignazio e Di Gati Maurizio.

Al primo, infatti, si doveva l'affermazione che il ricorrente avesse avuto un ruolo di concorrente morale dell'omicidio in questione, essendosi recato prima della relativa commissione da Fragapane per chiedergli l'autorizzazione e successivamente per dargli la notizia del commesso reato.

Al secondo, invece, si doveva l'affermazione^{ad} che lo Sferrazza fosse, sì, concorrente morale, ma per avere partecipato a una discussione con i correi - e tra questi Gagliardo Ignazio - nel corso della quale era stata decisa l'esecuzione del delitto (una circostanza invece non riferita da Gagliardo, se non del tutto genericamente e solo in sede di controesame).

Inoltre il ricorrente - sempre secondo il racconto di Di Gati - si era recato con Gagliardo ed altri da Fragapane per chiedere la autorizzazione all'esecuzione dell'omicidio.

Senonchè, tale ultima affermazione, di fondamentale importanza perché costituente il riscontro alla chiamata di correo come formulata dal Gagliardo, non corrisponde alla realtà processuale posto che nell'interrogatorio del 28 maggio 2008, il collaborante Di Gati Maurizio aveva detto una cosa diversa e cioè che, a chiedere l'autorizzazione a Fragapane, era stato esso Di Gati e non ricordava bene o il Gagliardo o lo Sferrazza.

Sul punto la sentenza aveva giustificato in maniera del tutto insufficiente le differenze delle due versioni, confermando, dunque erroneamente, l'esistenza di una chiamata in correatà e di un riscontro oggettivo individualizzante.

Si contesta, anche in riferimento a tale reato, l'idoneità della motivazione sulla circostanza aggravante della premeditazione e si denuncia il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla affermata sussistenza dell'aggravante dell'articolo 7 del decreto-legge 152.191n. 152\1991;

3) il vizio di motivazione sui capi I e J (tentato omicidio di Cipolla).

A sostegno dell'affermazione di responsabilità la Corte ha citato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Gagliardo Ignazio e dei fratelli Di Gati Beniamino e Maurizio.

Questi avevano parlato della presenza dell'imputato, insieme ad altri, alla riunione tenutasi all'indomani della strage di Racalmuto, riunione nella quale si era deciso di uccidere Cipolla per dare una risposta al clan avversario.

La difesa sul punto, in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, aveva richiesto inutilmente una motivazione sul fatto che nei 17 giorni trascorsi, dalla riunione all'agguato, potesse essere stata cambiata la composizione dei mandanti e degli esecutori.

Inoltre era stata segnalata, ancora una volta inutilmente, la circostanza che solo il collaboratore Di Gati Maurizio aveva riferito del fucile che Cino Nicolò avrebbe, in quella circostanza, consegnato al ricorrente perché ne mozzasse le canne.

Ebbene gli altri due collaboratori non avevano parlato di tale particolare sicché deve dubitarsi seriamente che fossero presenti alla riunione.

La partecipazione dell'imputato alla fase esecutiva (avrebbe prelevato i killers dopo l'agguato, facendoli salire a bordo della propria Fiat) è stata riferita dal solo Gagliardo Ignazio e non anche dai due fratelli Di Gati, con la conseguenza che tale sua partecipazione deve ritenersi non riscontrata.

Infine si segnala che le dichiarazioni di Di Gati Beniamino sono "de relato" e quindi dotate di scarsissima valenza probatoria;

4) il vizio di motivazione sui capi U e V (tentato omicidio di Rinaldo M.)

Riguardo a tale reato, la sentenza indica come fonti di dichiarazioni accusatorie a carico dell'imputato, Salemi, Falsone, Gagliardo Ignazio e i fratelli Beniamino e Maurizio Di Gati.

La difesa aveva però, nei motivi di appello, segnalato che i primi due non avevano reso dichiarazioni a carico dell'imputato mentre, degli altri tre, il Gagliardo e Di Gati Beniamino erano chiamanti "de relato" per aver saputo i fatti da Maurizio Di Gati ed altri coinvolti nell'omicidio.

Gagliardo, in particolare, aveva riferito che il ruolo dell'imputato sarebbe stato quello di fornire un supporto logistico alla squadra incaricata di commettere l'omicidio.

Il racconto di Di Gati Beniamino invece aveva riguardato la fase preparatoria, nel corso della quale l'imputato e Licata Maurizio avevano chiesto l'autorizzazione a Fracapane.

Di Gati Maurizio infine aveva parlato esclusivamente di un fatto avvenuto dopo il tentativo di omicidio (l'incendio di una vettura).

In conclusione, le prime ricostruzioni non coincidevano affatto riguardo ai ruoli dei diversi protagonisti della vicenda.

La risposta della Corte era stata assolutamente insufficiente, basata sul semplicistico rilievo che solo Maurizio Di Gati aveva assistito ai fatti. Non si era invece adeguatamente valorizzato il fatto che anche il ruolo di supporto logistico attribuito all'imputato dai dichiaranti Di Gati Maurizio e Gagliardo Ignazio era stato descritto in maniera diversa.

Errata, addirittura, era l'affermazione della Corte secondo cui sia Di Gati Beniamino che Gagliardo Ignazio avrebbero indicato l'imputato come uno di coloro che avevano richiesto l'autorizzazione al delitto a Fracapane.

Si deduce poi la violazione di legge sulla configurazione dell'aggravante della premeditazione e di quella ex articolo 7 DI n. 152 del 1991;

5) il vizio di motivazione sul reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (capoA). Si era evidenziato, nei motivi d'appello, che la partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso era stata fatta discendere dalla circostanza che i collaboratori di giustizia lo avevano indicato come "avvicinato". Tuttavia una simile qualità non è sufficiente a integrare la figura del partecipe ad associazioni, secondo i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni unite 30 ottobre 2002, ricorrente Carnevale.

La Corte aveva reiterato lo stesso errore e, in più, valorizzato condotte indicative della stessa partecipazione (raccolta di pizzo, custodia delle armi) che non avevano però formato oggetto di dichiarazioni di collaboratori incrociabili tra di loro.

La difesa deduce anche la mancanza totale di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Ha dedotto la difesa di Caravasso Carmela, parte civile costituita quale erede di Caravasso Antonino, nei confronti di Fanara Giuseppe, Fragapane Salvatore e Castronovo Calogero, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata statuizione di condanna dei predetti imputati -condannati in primo secondo grado- al pagamento delle spese sostenute in grado d'appello da essa parte civile.

Alla odierna udienza, il Procuratore Generale ha preliminarmente formulato la richiesta di rimessione di tutti i ricorsi alle Sezioni unite di questa Corte di cassazione, atteso il carattere dirimente della questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, posta da alcuni ricorrenti, in ordine alla possibilità che una o più chiamate in reità o correità de relato possano costituire valido e utile elemento di riscontro, ai sensi e per gli effetti della regola di giudizio posta dall'art. 192 comma 3 cpp.

Ha depositato, al riguardo, note di udienza contenenti la illustrazione del detto contrasto di giurisprudenza, note che, affidate anche alle difese, hanno suscitato l'assenso di queste all'accoglimento della richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva il Collegio che la questione centrale e preliminare posta nei motivi di ricorso articolati nell'interesse degli imputati Agrò Ignazio ed Agrò Diego - condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, con doppia sentenza conforme, in relazione all'omicidio di Mancuso Mariano, aggravato ex art. 7D. L. N. 152\ 91, e al reato satellite concernente la violazione della legge sulle armi, parimenti aggravato, per fatti

accaduti nel settembre del 1992- è quella rappresentata dalla possibilità o meno di reputare conforme alla regola di giudizio posta dall'articolo 192 comma 3 c.p.p., la chiamata in reità o in correatà "de relato" riscontrata esclusivamente da altra chiamata, pure "de relato", ed in assenza della possibilità di escussione della fonte. E se, dunque, sia legittima e capace di superare il vaglio di legittimità, la condanna che, nel caso di specie, è stata basata esclusivamente su tal genere di prova.

È, peraltro, da notare che identica questione è stata sollevata anche nell'interesse del ricorrente Sferrazza Giuseppe, nel primo motivo del ricorso che lo riguarda, concernente la motivazione a sostegno della riconosciuta responsabilità per l'omicidio di Alaimo Salvatore e per il reato satellite (senza la predetta aggravante speciale), reati risalenti a dicembre 1990, in relazione ai quali anche tale ricorrente è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno.

La circostanza, poi, che la difesa di Sferrazza ha, altresì, sollecitato il controllo di legittimità, sotto un profilo di idoneità della motivazione sui mezzi di prova che può collegarsi a quello appena ricordato, in ordine alla condanna per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (capo A) (fondata, almeno per quanto lo riguarda personalmente, su una chiamata in correatà di Maurizio di Gati - che solo su taluni fatti può dirsi derivante da conoscenza "diretta" - e su una serie di chiamate "de relato" di altri collaboratori di giustizia), e che tale contestazione ha formato oggetto di condanna anche nei confronti di altri degli odierni ricorrenti avverso la stessa sentenza di appello (Aquilina, Cino N., Petruzzella), non consente e comunque rende inopportuno procedere - nell'ottica della rimessione alle Sezioni unite - alla separazione della posizione processuale dei due Agrò e di Sferrazza, per la omogeneità dei criteri di giudizio che si impone in relazione alla imputazione associativa, comune, come detto, anche ai diversi menzionati ricorrenti.

Ciò posto, il Collegio, prendendo le mosse sia dalle ragioni in diritto poste dalle difese a fondamento della doglianza, che dalle osservazioni e sollecitazioni del Procuratore Generale di udienza, rileva che, sulla questione sopra indicata, si è formato uno specifico orientamento nella giurisprudenza di legittimità che appare, se non apertamente dissonante rispetto alla generale elaborazione sul tema dei riscontri alle chiamate in correatà, quantomeno idoneo a delimitare una area particolare, rispetto alla quale sembrerebbe che la regola di giudizio posta dall'art. 192 comma 3 c.p.p. possa dirsi, a priori, che si risolva tout-court in favore delle ragioni della difesa: un filone giurisprudenziale secondo il quale, cioè, il precetto appena ricordato imporrebbe, senza altre condizioni, di escludere valenza probatoria alla chiamata di correo nel particolare caso in cui questa non sia frutto di percezione diretta del dichiarante, sia sottoposta al giudice nella impossibilità di escutere la fonte e, in più, col riscontro rappresentato da altra chiamata della stessa natura (cioè de relato).

E' quanto si evince, in particolare dalla sentenza della Sez. V, n. 37239 del 09/07/2010 Ud. (dep. 19/10/2010) Rv. 248648, Pres. Calabrese RL., Est. Bevere A., Pg in propc. Canale e altri., P.M. Monetti V. (Conf.), così massimata:

"La chiamata in reità "de relato" non può essere riscontrata da altra dichiarazione "de relato", in quanto la ricerca di riscontri, a conferma di dichiarazioni caratterizzate da credibilità congenitamente carente, affine a quella della testimonianza indiretta, deve essere particolarmente rigorosa e può costituire prova solo se sorretta da riscontri estrinseci, obiettivi ed individualizzanti, tra i quali non sono ricomprese altre dichiarazioni indirette".

Si ricorda, inoltre, sulla stessa linea, Sez. V, sent. n. 43464 del 09/05/2002 Ud. (dep. 20/12/2002) ,Rv. 223544, Pres. Casini C., Est. Marasca G., PM in proc. Pinto ed altri, P.M. Frasso A. (parz. diff.), così massimata:

"La chiamata in reità "de relato", affine nella struttura alla testimonianza indiretta, può costituire prova della responsabilità penale solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci obiettivi ed individualizzanti, in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa, non essendo sufficiente il controllo sulla mera attendibilità intrinseca del collaborante (nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che una chiamata in reità "de relato" possa essere riscontrata da altra chiamata in reità anche essa "de relato" e, inoltre, ha ritenuto che il ritardo notevole con cui il collaborante rende le sue dichiarazioni può giustificare una valutazione negativa della genuinità delle dichiarazioni stesse)".

Più di recente, ma nello stesso senso, si è espressa la VI Sez. con sent. n. 16939 del 20 dicembre 2011, dep. il 7 maggio 2012, Pres. Agrò, Est. Ippolito, ric. De Filippi ed altri, non ancora massimata.

Si legge nella relativa motivazione, che se è vero che plurime chiamate "de relato", sottoposte alla verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca e confortate da riscontri esterni aventi le caratteristiche sopra indicate, ben possono ritenersi reciprocamente corroborate e idonee a fondare il giudizio di colpevolezza, va invece escluso che il riscontro ad una chiamata in reità o correità de relato possa essere integrato da altra semplice chiamata de relato, non confortata dai predetti riscontri.

Si aggiunge, nella motivazione della sentenza della VI sezione, che se l'ordinamento processuale ha imposto particolari e rigorose regole di giudizio per la chiamata in reità o correità diretta, ossia per le dichiarazioni di cui il coimputato o l'imputato di reato connesso afferma la diretta conoscenza (assumendone la relativa responsabilità), deve escludersi che, in mancanza di altri elementi di riscontro aventi le caratteristiche sopra indicate, due o più chiamate "de relato", possano reciprocamente ritenersi riscontrate, così da essere poste a base del giudizio di responsabilità penale: e ciò, quando, come nel presente procedimento, non si può escutere la persona fonte originaria della dichiarazione, per essere questa, ad esempio, imputata a sua volta e perciò interessata a smentirla.

Nel caso descritto, in altri termini, la ricerca dei riscontri deve essere particolarmente rigorosa perché la dichiarazione accusatoria di partenza è caratterizzata da credibilità congenitamente carente e non può esaurirsi nella individuazione di altra dichiarazione indiretta, dotata cioè della stessa connotazione.

Specialmente la sentenza resa nel processo Canale, d'altra parte, si richiama all'intervento proveniente, sul tema, dalle Sezioni unite con la sentenza Andreotti n. 45276 del 30 ottobre 2003 (rv 226090). In tale decisione era stato infatti formulato in primo luogo, un preciso richiamo, in presenza di chiamata in correità " de relato" che

costituisca il fondamento della decisione di condanna, alla necessità del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante ma anche della o delle relative "fonti".

In secondo luogo è stata segnalata, nella stessa ottica, la necessità dei relativi riscontri esterni alla chiamata stessa, dotati di carattere individualizzante, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa.

Un monito, quello delle Sezioni unite, che sembra, *a contrario*, porre una ipoteca sulla possibilità di valorizzare come elemento probatorio la chiamata in reità o correità "de relato" la cui fonte non sia possibile valutare nella sua intrinseca attendibilità (perché a sua volta coimputata, oppure deceduta), a maggior ragione quando si pretenda di corroborarla esclusivamente- sul nucleo individualizzante della accusa- con altra dichiarazione "de relato" che versi nella medesima condizione processuale.

Una simile conclusione non sembra, viceversa, possibile ricavare dal resto della elaborazione giurisprudenziale in tema di chiamata in reità o correità che, in generale, ammette la idoneità della chiamata in reità o correità "de relato" a costituire elemento di riscontro, in fattispecie nelle quali tale relazione sia "costruita" con riferimento ad una chiamata - principale elemento probatorio- derivante da conoscenza diretta del dichiarante (Sez. 1, Sentenza n. 1560 del 21/11/2006 Ud. (dep. 19/01/2007) Rv. 235801, PG in proc. Missi; massime conformi: N. 9531 del 1999 Rv. 215129, PG in proc. Merlini; N. 21621 del 2001 Rv. 219109,Marra).

Si ricorda poi, anche la più risalente Sez. I, n. 11344 del 10 maggio 1993, Algranati, Pres. Valente, est. Dubolino, che ha ammesso la possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità provenienti da diversi soggetti, ai fini di cui all'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., anche nel caso in cui si tratti di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita al chiamato.

La giurisprudenza di legittimità, d'altra parte, sembra implicitamente non escludere la eventualità che, a sorreggere una condanna possano essere più chiamate in reità o correità "de relato" laddove riconosce, appunto, che ulteriori dichiarazioni accusatorie possono costituire elementi di riscontro quando, accanto agli altri requisiti che pure debbono avere (convergenza e specificità) si presentino con quello della reciproca "indipendenza" che va obiettivamente verificata (vedi Sez. 1, Sentenza n. 1263 del 20/10/2006 Ud. (dep. 18/01/2007) Rv. 235800 ; massime precedenti conformi: N. 96343 del 1998 Rv. 211625; N. 9531 del 1999 Rv. 215129; N. 14272 del 1999 Rv. 215800; N. 3616 del 2000, Rv. 215558; N. 9001 del , Rv. 217728; N. 9001 del 2000 Rv. 217729; N. 29679 del 2001, Rv. 219889; N. 43928 del 2001, Rv. 220334; N. 43464 del 2002, Rv. 223544; N. 35569 del 2003, Rv. 228299; N. 36451 del 2004, Rv. 230240; N. 5821 del 2005, Rv. 231301; vedi anche Sez. II, n. 13473 del 2008, Lucchese, Rv. 239744): così lasciando, all'interprete, la possibilità di ritenere che , una volta accertata quella "indipendenza", ossia la assenza di fonte comune o, come si suole sintetizzare, di "circolarità" della notizia, anche due o più chiamate de relato potrebbero riscontrarsi reciprocamente e fondare, da sole, il giudizio di responsabilità.

A tale generale orientamento si aggiunge la giurisprudenza che, sebbene non massimata sul punto specifico che qui interessa, dimostra, in motivazione, di adottare la soluzione della idoneità di plurime chiamate in reità de relato, a riscontrarsi reciprocamente, in assenza della verifica delle fonti.

Così la sentenza della Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010 Ud. (dep. 11/08/2010) Rv. 248013, Pres. Fazzioli E. , Est. Capozzi R., ric. Calabresi ed altri, ove, nell'affrontare la specifica questione "*se possano costituire valido compendio probatorio a carico del ..omissis.. le dichiarazioni rese nei suoi confronti da due chiamanti in reità de relato*", si sostiene- richiamando Cass. Sez. I, 21.11.06 n. 1560, rv. 235801 - che "un collaboratore anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, come nel caso in esame, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano il fatto all'imputato, anche se in modo non sovrapponibile, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla persona dell'imputato ed alle imputazioni a lui attribuite; è quindi sufficiente che le dichiarazioni siano idonee a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della c.d. "convergenza del molteplice".

A leggere, poi, la motivazione della sentenza Missi sopra citata (n. 1560 del 21 novembre 2006, Pres. Fabbri, est. Corradini) si comprende come il principio massimato (in Rv 235801, e cioè quello della idoneità della chiamata in reità de relato a costituire riscontro individualizzante) sia stato applicato ad una ipotesi nella quale il riscontro si rendeva necessario per corroborare le dichiarazioni di un "collaboratore" il quale aveva acquisito quelle notizie nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui era inserito e quindi non a causa di percezione diretta.

Invero, su tale specifica fattispecie, si registra la formazione di un autonomo filone giurisprudenziale che sembra avere ritagliato una ulteriore autonoma fascia di esclusione o comunque di limitata operatività del criterio posto dall'art. 192 comma 3 cpp: l'orientamento, cioè, che nega il valore di mera "chiamata de relato" alle dichiarazioni che il chiamante in correità - che sia anche un intraneo ad una cosca mafiosa- renda in riferimento a notizie assunte presso altri intranei nell'ambito associativo, trattandosi di notizie che costituiscono un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (Sez. 1, Sentenza n. 23242 del 06/05/2010 Cc. (dep. 16/06/2010) Rv. 247585, ric. Ribisi; Sez. 1, Sentenza n. 38321 del 19/09/2008 Cc. (dep. 08/10/2008) Rv. 241490, ric. Sarno; Sez. 6, Sentenza n. 1472 del 02/11/1998 Ud. (dep. 04/02/1999) Rv. 213445, ric. Archesso).

Va d'altra parte precisato che, nel caso di specie, il carattere dirimente della questione non è escluso dalla ravvisabilità, nella motivazione, di un elemento di riscontro oggettivo alla chiamata di correo de relato, diverso da quello costituito da altra chiamata de relato.

Infatti, pur essendo nota la giurisprudenza che ammette come elemento di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma 3 cpp, la c.d. "prova logica", occorre evidenziare che nella specie, per i fratelli Agrò, essa sarebbe stata individuata nell'"interesse" che tali imputati potevano avere alla uccisione del Mancuso.

Sul punto, però, tenuto anche conto delle apprezzabili osservazioni e delle doglianze della difesa sulla differenza della nozione di "mandato omicidiario" rispetto a quella di mero e generico "interesse" alla eliminazione della vittima, appaiono decisivi i rilievi contenuti nella sentenza delle Sezioni unite Andreotti.

Si è rilevato in essa, cioè, che " in tema di prova del mandato omicidiario, l'indicazione di un possibile "interesse" dell'imputato all'uccisione della vittima, in assenza di seri e consistenti elementi fattuali circa lo specifico e concreto contributo concorsuale dallo stesso prestato alla realizzazione del crimine, non può costituire, di per sè sola, riscontro estrinseco e individualizzante, come ipotetico "movente" della chiamata in reità de relato di un collaboratore di giustizia".

Ed inoltre, anche le questioni sollevate dalle difese degli Agrò a proposito della pretesa "progressione" delle accuse dei collaboranti, non varrebbero ad individuare un punto critico della completezza della motivazione, diverso da quello sopra segnalato e capace di assorbirlo: infatti, la eventuale censura che si rendesse necessaria da parte di questo Collegio, alla valutazione operata dal giudice del merito sulla attendibilità intrinseca del chiamante in reità de relato , sotto lo specifico profilo della "progressione accusatoria", sarebbe inutilmente data se dovesse prevalere il principio della assoluta insufficienza probatoria di quella dichiarazione a causa della uguale natura dell'elemento indiziante individuato per riscontrarla.

Infine non sembra che la questione per la quale si ritiene di investire il massimo consenso possa trovare soluzione alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, che sottrae alla operatività della regola di giudizio posta dall'art. 192 cpp, il caso della chiamata in correità effettuata dall'appartenente alla medesima associazione mafiosa.

E ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo non risulta che i chiamanti in correità de relato abbiano, nel caso di specie, appreso i fatti a carico dei ricorrenti in qualità di appartenenti ad associazione mafiosa, non contestata a tutti i protagonisti della vicenda processuale.

In secondo luogo va osservato che la giurisprudenza sopra evocata al riguardo, esclude il carattere " de relato" alle dichiarazioni che l'appartenente alla cosca faccia su fatti inerenti l'attività della associazione, essendo , la conoscenza di quei fatti, necessaria e comunque idonea a delineare il patrimonio conoscitivo che integra l'elemento psicologico del reato associativo, per il dichiarante stesso.

Difficilmente, una identica conclusione sembra poter essere raggiunta con riferimento alla "conoscenza indiretta", ossia de relato , della compromissione di altri soggetti pure gravanti sul sodalizio , in ordine a reati a quelli contestati, non ravvisandosi, in tale ipotesi, una valida e ragionevole giustificazione per individuare una soglia probatoria inferiore rispetto a quella pretesa dall'art. 192 comma 3 cpp.



PQM

Rimette i ricorsi alle Sezioni unite di questa Corte.

Roma 23 maggio 2012

Il Presidente

il Cons. est.

